



**PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO
ASSICURATIVO A FAVORE DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CASSINO E DEL LAZIO
MERIDIONALE**

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

CIG B412AD8FE3

Art. 1 -Oggetto della gara

Il presente Capitolato Speciale d’Appalto ha per oggetto il servizio pluriennale non oneroso di brokeraggio assicurativo ai sensi dell’art. 106 del *Codice delle assicurazioni private* di cui al D. Lgs. n. 209/2005 e ss.mm.ii., c.d. *Brokeraggio assicurativo*, da effettuarsi a favore dell’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale (di seguito *Università*).

Art. 2 -Descrizione del servizio

Il servizio di *Brokeraggio assicurativo* è finalizzato alla redazione del capitolato a base di gara per la copertura assicurativa dei rischi di pertinenza dell’*Università*, integrato da condizioni di copertura relative all’assunzione di ruoli istituzionali nonché l’espletamento di tutte le attività di consulenza e di assistenza per la stipula dei contratti di assicurazione e delle polizze, nonché quelle successive di gestione dei sinistri e di liquidazione dei relativi danni.

In particolare, il servizio dovrà essere eseguito da parte del Broker affidatario attraverso le attività specialistiche di seguito indicate a titolo di elenco non esaustivo:

- esame delle vigenti polizze assicurative dell’*Università* ed individuazione dell’oggetto della gara da espletare con individuazione e/o analisi delle carenze e indicazione, al tempo stesso, degli interventi di razionalizzazione più idonei;
- individuazione delle misure per il miglioramento delle protezioni attive e passive volte a diminuire i fattori di rischio, comprensive dell’analisi costi-benefici che ne consiglia l’adozione;
- attività di collaborazione alla determinazione del contenuto contrattuale e di assistenza per l’elaborazione degli atti tecnici prodromici alle procedure di gara;
- redazione del capitolato integrato da condizioni di copertura relativa all’assunzione di ruoli istituzionali (ad esempio per la responsabilità nell’espletamento di funzioni amministrative) attivabili direttamente e senza oneri per l’*Università*, nonché, da ipotesi di coperture attivabili direttamente, senza oneri per l’*Università*, dai dipendenti universitari e dagli studenti, per esigenze personali;
- gestione della scadenza dei premi e, in generale, degli obblighi verso le Compagnie di assicurazione;
- indagini sul mercato assicurativo, secondo le modalità concordate, per la verifica economica della fattibilità delle soluzioni elaborate, fermo restando che l’individuazione dell’impresa di assicurazione contraente rimarrà di esclusiva competenza dell’*Università*;
- assistenza all’*Università* nella gestione dei sinistri, anche pregressi, e nel recupero dei danni e in ogni situazione avente carattere e rilievo assicurativo nell’ambito di contratti o convenzioni che l’*Università* dovesse stipulare con soggetti terzi;
- consulenza in materia assicurativa per la predisposizione di capitolati, bandi di gara e schemi di contratto per l’affidamento di appalti di fornitura di beni, servizi e di lavori;
- effettuazione, a proprie spese, della stima, ai fini assicurativi, del valore degli immobili di proprietà ed in uso all’*Università* elaborata per il tramite di società altamente qualificata nel settore. Tale stima dovrà essere completata in tempo utile alla predisposizione della nuova procedura di gara (scadenza 31/12/2025) per l’individuazione della Compagnia di assicurazione e tale da consentire una corretta attribuzione e valorizzazione dei beni da inserire nelle polizze assicurative ed evitare così l’applicazione della cosiddetta “Regola proporzionale” (art.1907 c.c.);
- rivalutazione, ancorché non analitica, dei beni mobili inventariati, ai fini dell’attribuzione del valore da inserire nelle polizze;
- svolgimento delle ulteriori attività proposte in sede di gara.



Tutte le comunicazioni tra l'*Università* ed il Broker riguardanti la gestione di tutti gli adempimenti previsti e necessari per lo svolgimento del servizio dovranno avvenire a mezzo PEC (Posta Elettronica Certificata). Gli operatori economici partecipanti alla presente procedura potranno indicare ulteriori servizi da offrire oltre a quelli indicati e le eventuali condizioni migliorative verranno valutate in sede di attribuzione del punteggio per l'individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Art. 3 -Durata del servizio

Il servizio avrà la durata di cinque anni con decorrenza presumibilmente dal 01/01/2025 al 31/12/2029, anche in pendenza della stipula del relativo atto contrattuale. In tal caso, affinché sia data continuità al servizio oggetto della presente procedura, nelle more di stipula e sotto le riserve di legge, l'*Università* con apposito provvedimento direttoriale motivato, potrà disporre la consegna anticipata del servizio.

Il servizio è soggetto ad un periodo di prova della durata di un anno, decorrente dalla data del 1° gennaio 2025; al termine l'*Università* qualora ritenesse il servizio offerto non soddisfacente, potrà recedere dal contratto con preavviso da inoltrarsi a mezzo PEC almeno 60 giorni prima della scadenza annuale.

Alla scadenza naturale del contratto, l'*Università* potrà chiedere una proroga tecnica, per una durata massima di sei mesi, necessari alla conclusione delle procedure per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso, il Broker sarà tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni.

Il contratto cesserà con decorrenza immediata qualora venga meno l'iscrizione al Registro Unico degli Intermediari Assicurativi e riassicurativi di cui all'art. 109 del D. Lgs. n. 209/2005 e ss.mm.ii..

Art. 4 -Organizzazione del servizio

Il Broker, per l'espletamento del servizio, dovrà avvalersi di un'organizzazione tale da assicurare un costante e rapido collegamento con l'*Università*, nonché un elevato livello di prestazione, al fine di fronteggiare qualunque esigenza possa emergere nel corso della durata del servizio medesimo.

A tal fine il Broker dovrà garantire, in località adeguata rispetto alla sede legale dell'*Università*, un ufficio idoneo per competenza e struttura preposto allo svolgimento dell'appalto, dovrà designare un Referente per l'*Università* che sarà il responsabile del servizio e dedicare al servizio stesso del personale professionalmente qualificato. Tali figure professionali saranno quelle individuate dal Broker in sede di gara.

Il referente dovrà interfacciarsi con il personale preposto dell'*Università* per garantire il corretto svolgimento del servizio anche recandosi presso la sede di quest'ultimo.

Le modalità di intervento e di organizzazione del servizio saranno oggetto di offerta tecnica.

In caso di sostituzione del personale dedicato, nel corso dell'appalto, il Broker è obbligato a garantire le medesime caratteristiche professionali indicate in sede di gara. Qualora il Broker disattenda tale obbligo in termini gravi e suscettibili di pregiudicare la funzionalità del servizio, l'*Università* si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, ex art. 1456 c.c. "Clausola risolutiva espressa", dandone comunicazione a mezzo PEC.

Art. 5 -Competenze esclusive dell'Università

Rimane ad esclusiva competenza dell'*Università*:

- a) la valutazione e la decisione di merito sulle varie proposte formulate dal Broker;
- b) la decisione finale sulle coperture assicurative da adottare;
- c) l'adozione degli atti amministrativi e dei capitolati speciali da utilizzare per l'appalto, nelle forme di legge, delle coperture assicurative di cui necessita;
- d) la sottoscrizione di tutti gli atti e documenti contrattuali, compresi quelli relativi alla liquidazione di eventuali sinistri ed alla formulazione di qualsiasi operazione modificativa degli obblighi contrattuali assunti con le compagnie assicuratrici.

Il Broker non assume, quindi, alcun compito di direzione e coordinamento nei confronti degli uffici dell'*Università*, né può impegnare l'*Università* medesima se non preventivamente delegato o autorizzato.

Art. 6 -Responsabilità del Broker

Ogni responsabilità inerente allo svolgimento del servizio fa interamente carico al Broker, il quale deve provvedere all'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Capitolato con propri mezzi, propria



organizzazione e rischio d'impresa, con accollo degli oneri relativi al reperimento ed all'utilizzo del personale, dei mezzi, e della documentazione necessaria.

Il Broker è responsabile del contenuto dei contratti che ha contribuito a determinare e a far stipulare, modificare o integrare; è, altresì, responsabile nel caso in cui non segnali tempestivamente, e non dimostri di aver esperito, ogni azione necessaria alla modificazione di condizioni contrattuali che comportino responsabilità amministrativa degli organi e/o uffici universitari. Il Broker risponde, nei limiti di legge, dei danni causati anche se rilevati dopo la scadenza del servizio di cui al presente Capitolato.

In questa responsabilità è compresa quella per ogni danno diretto o indiretto che possa derivare da dolo, negligenza, errori, omissioni o errore professionale dell'affidatario e dei singoli professionisti ad esso afferenti.

L'*Università* ha diritto al risarcimento di eventuali danni subiti imputabili al Broker, tenuto conto della natura dell'incarico, nei termini previsti dal D. Lgs. 209/2005 e ss.mm.ii.. A tale scopo il Broker affidatario deve possedere una polizza assicurativa stipulata secondo le modalità indicate agli artt. 110, c. 3, e 112, c. 3, del D. Lgs. 209/2005 e ss.mm.ii. il cui ammontare di copertura non deve essere inferiore a quello indicato al successivo art. 12.

L'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui all'art. 12 è condizione essenziale per l'*Università* e, pertanto, qualora il Broker affidatario non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa con il massimale previsto, il contratto si risolverà di diritto ai sensi del successivo art. 9.

Art. 7 -Oneri ed obblighi delle parti contraenti

Nel corso dell'appalto il Broker dovrà:

- effettuare almeno un incontro semestrale presso gli uffici deputati dell'*Università* per la raccolta della documentazione e per l'analisi di eventuali posizioni anomale, dubbie o la risoluzione di qualunque altro problema assicurativo, anche non specificatamente legato alle polizze in corso;
- fornire semestralmente riepiloghi informativi in relazione al numero di sinistri denunciati, divisi per ramo; numero di sinistri senza seguito, divisi per ramo; numero di sinistri liquidati e relativo importo, divisi per ramo; numero di sinistri in trattazione e loro importo preventivo, divisi per ramo;
- garantire soluzioni che risultino concretamente percorribili in ogni loro fase ed esaustive circa la copertura dei rischi insiti nell'attività dell'*Università*.

In caso di inadempimenti agli obblighi sopra citati, l'*Università* procederà a darne comunicazione a mezzo PEC, al Responsabile del Servizio, che potrà far pervenire le eventuali osservazioni entro i tre giorni successivi. Trascorsi 15 giorni, senza che il Broker si adegui, l'*Università* si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto ex art. 1456 c.c. "Clausola risolutiva espressa", dandone comunicazione scritta.

Il Broker si obbliga inoltre:

- dopo la scadenza del contratto, a trasmettere senza ritardo al nuovo Broker a cui sarà affidato analogo servizio tutta la documentazione in suo possesso riguardante la gestione del servizio espletata per l'*Università*;
- a porre in essere tutti gli adempimenti necessari per un corretto e completo passaggio delle competenze, senza che sia necessario l'intervento dell'*Università* e senza che la stessa possa incorrere in alcuna responsabilità derivante dallo stesso.

Il Broker si impegna, pertanto, a tenere indenne l'*Università* da qualsiasi conseguenza negativa, di tipo economico e non, che sia ricollegata al trasferimento dell'incarico del Broker cessante;

L'*Università* si impegna a fornire, all'atto del conferimento e comunque su richiesta del Broker, prima che dia inizio allo svolgimento dell'incarico, tutte le indicazioni relative alle proprie esigenze assicurative e a mettere a disposizione tutta la documentazione in suo possesso, relativa al patrimonio mobiliare ed immobiliare, nonché a consentire agli incaricati del Broker stesso l'accesso agli edifici interessati. L'*Università* si impegna a rendere noto, in occasione di procedure di gara per l'assunzione delle polizze assicurative, che la gestione del contratto di assicurazione e le relative polizze è affidata al Broker, il quale è deputato a rapportarsi, per conto dell'*Università*, con le Compagnie assicurative per ogni questione inerente al contratto medesimo. In ogni caso il Broker non potrà sottoscrivere documenti che possano in alcun modo



impegnare l'*Università* né effettuare alcuna operazione comportante modifiche, anche di mero carattere amministrativo e formale, rispetto ad obblighi precedentemente assunti dall'*Università*.

Art. 8 -Corrispettivo dell'appalto

Il servizio di *brokeraggio assicurativo* non comporterà a carico dell'*Università* alcun onere né presente né futuro per compensi, rimborsi o quant'altro.

I compensi del Broker resteranno ad intero ed esclusivo onere delle Compagnie assicurative con le quali verranno stipulati i contratti dell'*Università*.

La misura del compenso indicata dal Broker nella gara per l'affidamento del presente servizio dovrà essere indicata in ogni procedura di gara per l'affidamento dei contratti assicurativi e, successivamente, riportata nel testo contrattuale. Sarà onere del Broker predisporre adeguata clausola, da inserire nelle bozze dei capitolati tecnici e nei successivi contratti assicurativi, per disciplinare le modalità di liquidazione dei compensi.

Nessun compenso potrà essere richiesto nel caso in cui l'*Università* non ritenga di procedere alla stipula dei contratti di assicurazione.

La misura del compenso offerta in sede di gara resterà fissa ed invariabile per tutta la durata del contratto.

Il servizio di *brokeraggio assicurativo* è attualmente affidato, fino alla scadenza del 31/12/2024, alla Società A.O.N. S.p.A. con sede legale in Milano, Via E. Calindri, 6 ed ufficio di Roma, via Piemonte, 48 Tel. 06/772761 Fax. 06/77276229.

Art. 9 -Risoluzione del contratto

Fatte salve le clausole di risoluzione previste dalla legislazione vigente, l'*Università* si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, ex art. 1456 c.c. "Clausola risolutiva espressa", nei casi previsti dagli artt. 1, 2, 4, 6, 7, 10 e 12 del presente Capitolato.

Art. 10 -Divieto di subappalto e di cessione del contratto

È vietato il subappalto in qualsiasi forma, pena la risoluzione del contratto.

È vietato, altresì, all'aggiudicatario cedere ad altri il contratto. La cessione o qualsiasi atto diretto a nascondere la determineranno la risoluzione automatica del contratto con conseguente esecuzione in danno, salvo il risarcimento di eventuali maggiori danni.

Art. 11 -Cauzione definitiva

Il Broker aggiudicatario dovrà costituire, prima della stipula del contratto, una garanzia fideiussoria ai sensi dell'art. 117 del Codice degli Appalti di cui al D. Lgs. n. 36/2023, nel seguito *Codice*, che avrà efficacia per tutta la durata dell'appalto. Per il calcolo dell'ammontare della cauzione definitiva si farà riferimento all'importo "totale provvigioni annue previste dalle vigenti polizze".

Detta cauzione viene presentata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni.

La cauzione può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 106, comma 3 del *Codice* e deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del Codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'*Università*, di cui al comma 4 del citato articolo del *Codice*.

L'*Università* può chiedere al contraente la reintegrazione della cauzione, ove questa sia venuta meno in tutto o in parte. Lo svincolo e la restituzione saranno autorizzati dall'*Università* solo dopo l'accertamento della regolarità dell'intera esecuzione del servizio.

Art. 12 -Polizza assicurativa

L'*Università* avrà diritto al risarcimento di eventuali danni subiti imputabili a negligenze, errori ed omissioni commessi dal Broker nell'espletamento del servizio.

A tal proposito, il Broker deve possedere, per tutta la durata del contratto, una polizza di assicurazione per la responsabilità civile per negligenze ed errori professionali, stipulata secondo le modalità indicate agli artt. 110 c. 3, e 112 c. 3, del D. Lgs. n. 209/2005 e ss.mm.ii., il cui ammontare di copertura non deve essere inferiore ad € 5.000.000,00.



L'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale per l'*Università*. Qualora il Broker affidatario non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui trattasi, il contratto si risolverà immediatamente di diritto ex art.1456 c.c., fatto salvo il recupero del maggior danno.

**Art. 13 -Contestazione delle violazioni agli obblighi contrattuali
-Definizione delle controversie -Applicazione delle penali**

Nel caso in cui sia rilevata una situazione di inadempimento agli obblighi contrattuali, intendendosi per tali le disposizioni contenute nel presente Capitolato speciale ovvero nell'offerta tecnica ed economica del Broker affidatario, l'*Università* provvederà a formalizzare una circostanziata contestazione scritta con diffida a adempiere, assegnando al Broker un termine non inferiore a 10 (dieci) giorni dalla ricezione. Entro lo stesso termine, il Broker potrà presentare eventuali osservazioni.

Se il Broker affidatario non provvederà all'adempimento nel termine suddetto, l'*Università* potrà procedere alla risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell'art. 1453 c.c., fatta salva l'azione per il risarcimento del maggior danno subito ed ogni altra azione che l'*Università* stessa ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi.

L'*Università*, qualora non riceva giustificazioni, oppure, pur se ricevute, non le ritenga idonee a giustificare il comportamento del Broker, applicherà le penali sottoindicate o, comunque, adotterà le determinazioni ritenute più opportune, compresa la risoluzione del contratto.

Premesso che l'applicazione delle penali non esclude il diritto dell'*Università* a pretendere il risarcimento di eventuali ulteriori danni, per ogni singola violazione o inadempienza, contestata e non giustificata adeguatamente, sarà applicata una penale nella misura sottoindicata:

- per il ritardo imputabile al Broker affidatario rispetto ai termini indicati al precedente art. 2: penale pari a € 50,00, per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo (N.B.: Qualora il ritardo non giustificato sia superiore a 30 (trenta) giorni, è facoltà dell'*Università* avvalersi dell'istituto della risoluzione espressa di cui al precedente art. 9);
- per il mancato rispetto degli altri adempimenti previsti dal presente Capitolato: penale da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 1.000,00 commisurata alla gravità dell'inadempienza che l'*Università* potrà quantificare ed applicare a suo insindacabile giudizio.

Le penali applicate ai sensi del precedente comma saranno trattenute dalla cauzione definitiva la quale dovrà essere reintegrata delle somme prelevate entro 10 giorni dalla notifica dell'*Università*, pena la risoluzione del contratto decorsi 15 giorni dalla messa in mora senza esito. L'ammontare complessivo di tutte le penali non potrà comunque superare il 10% dell'importo contrattuale; qualora ciò si verificasse, l'*Università* avrà la facoltà di risolvere il contratto nei confronti del contraente inadempiente, il quale non potrà pretendere alcun compenso o indennizzo di sorta, neppure a titolo di rimborso spese.

Art. 14 -Direttore Esecutivo del Contratto -DEC

L'*Università* all'inizio del contratto designerà un Direttore Esecutivo del Contratto -DEC che lo rappresenterà nei rapporti con il Broker, al fine di verificare in corso d'opera e con gli strumenti più opportuni la perfetta osservanza di tutte le prescrizioni contrattuali. Il DEC dovrà tenere i contatti con il Referente del Broker di cui al precedente art. 4.

Art. -15 Tracciabilità

Il Broker affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n.136, e ss.mm.ii..

Art. 16 -Trattamento dei dati personali

I dati personali conferiti ai fini della partecipazione alla gara dei concorrenti, saranno raccolti e trattati ai fini del procedimento di gara e dell'eventuale stipulazione del contratto secondo le modalità e le finalità di cui al Regolamento UE 679/2016 e successivo D. Lgs. n. 101/2018.

Ai sensi delle sopra citate disposizioni, l'affidatario sarà nominato Responsabile Esterno del Trattamento.

Art. 17 -Forma del contratto e spese



Tutte le spese inerenti e conseguenti la stipula del contratto di RDO sono a carico del Broker.

Art. 18 -Rinvio

Per quanto non espressamente indicato nel presente Capitolato, si rinvia oltre che al Codice civile, al Disciplinare di RDO, a quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di appalti di pubblici servizi, nonché al D. Lgs. 209/2005 e ss.mm.ii. ed alle altre norme applicabili in materia.

Art. 19 -Foro competente

Ogni e qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra il Broker affidatario e l'*Università* in relazione alle prestazioni oggetto del presente Capitolato, ove non definibile in via amministrativa, sarà devoluta in via esclusiva al Foro di Cassino, rimanendo altresì esclusa la competenza arbitrale.